

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"INFORMATICI SENZA FRONTIERE Organizzazione non lucrativa di utilità**  
**sociale"**  
**in breve "ISF ONLUS" o "ISF ETS"**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE**

**Art. 1 - Denominazione**

1.1 - È costituita in data 24 novembre 2005 l'Associazione "Informatici Senza Frontiere Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominata "I.S.F. ONLUS". ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

1.2 - L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ovvero l'acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo va inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. Il suffisso ONLUS sarà sostituito da "ETS" (Ente del Terzo Settore) con l'entrata in vigore delle norme del Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117)

**Art. 2 - Oggetto**

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti. L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in ambito sia nazionale che internazionale, attraverso la realizzazione di progetti in cui le competenze nelle tecnologie informatiche e nelle comunicazioni possano contribuire al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, nonché al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni indigenti nei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali più deboli nei Paesi sviluppati.

2.2 - L'Associazione perseguirà gli scopi di beneficenza, istruzione e formazione nei confronti delle sopra indicate categorie di soggetti svantaggiati. Le attività di istruzione e formazione sono da considerarsi attività con finalità solidaristiche in quanto svolte nel limite degli aiuti umanitari, nei confronti di popolazioni indigenti di Paesi in via di sviluppo come, a titolo di esempio, le popolazioni dell'Uganda, e, in ogni caso, nei confronti di collettività versanti in specifiche condizioni di bisogno in ragione di condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali o familiari.

2.3 - L'Associazione svolgerà ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali e in particolare:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera **i** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera **l** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera **n** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera **r** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera **w** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)

2.4 Nel proprio specifico ambito di competenza, ISF si occuperà di:

- a) promuovere e realizzare, nei Paesi in via di sviluppo, progetti di solidarietà e progetti di cooperazione internazionale a breve, medio, lungo termine, aventi per finalità la realizzazione, installazione e avviamento di sistemi informatici presso comunità e strutture locali di utilità sociale, come, a titolo di esempio, missioni, ospedali, scuole;
- b) attuare programmi per la formazione e l'impiego di personale volontario dei Paesi in via di sviluppo e italiano;
- c) realizzare programmi e iniziative di formazione in loco per gli abitanti dei Paesi in via di sviluppo; promuoverne la emancipazione nell'utilizzo autonomo delle tecnologie informatiche;
- d) promuovere e realizzare in Italia o in altri Paesi sviluppati, progetti informatici e programmi di formazione finalizzati alla solidarietà sociale e al miglioramento delle condizioni delle categorie più deboli;
- e) organizzare eventi e campagne di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche del divario digitale e sulle finalità di "I.S.F. ONLUS/ETS", rivolte a opinione pubblica, operatori sociali e autorità, in Italia e all'estero;
- f) promuovere iniziative per la condivisione delle esperienze maturate e la diffusione dei risultati compresa l'organizzare di mostre e/o altri eventi purché connessi con lo scopo sociale;
- g) cooperare con istituzioni, enti, altre associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe, per i programmi e le iniziative sopra citati.

2.5 - L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle direttamente connesse al proprio scopo istituzionale e di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti stabiliti dalla legge.

2.6 – Fino all'entrata in vigore delle norme del Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117) l'associazione, intendendo qualificarsi ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvederà a comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

### Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Treviso, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati ha la facoltà di costituire sedi secondarie in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale".

## PATRIMONIO

### Art. 4 - Composizione del patrimonio

4.1 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dai contributi ordinari;
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
  - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
  - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

4.2 - I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli Associati, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa non costituisce in

alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

4.3 - Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.4 - I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

## ASSOCIATI

### Art. 5 - Ammissione

5.1 - I membri dell'associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari coloro che sono entrati nell'associazione successivamente, secondo le modalità descritte nel successivo punto 5.2);
- Soci sostenitori coloro che hanno dato un contributo rilevante alla costituzione dell'Associazione e che si sono distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'associazione, gli stessi verranno nominati dal Consiglio Direttivo.

5.2 - L'Associazione è aperta, previa accettazione della domanda, di cui al comma seguente, da parte dal Consiglio Direttivo, a tutti coloro che ne condividano gli scopi statuari e desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità.

5.3 - Sono soci dell'Associazione le persone, gli enti o le associazioni che operano in settori affini a quelli dell'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal medesimo Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio va presentata in forma scritta secondo le modalità pubblicate sul sito web istituzionale dell'Associazione e sarà esaminata, in deroga all'art. 23, secondo comma, del Codice del Terzo Settore, nella riunione più prossima del Consiglio Direttivo rispetto alla data in cui sarà pervenuta. Nel caso in cui la domanda di ammissione a socio sia respinta dal Consiglio Direttivo, che dovrà comunque motivare la decisione, il richiedente interessato entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto potrà fare ricorso all'Assemblea dei soci a mezzo di comunicazione scritta indirizzata all'Assemblea dei soci, per il tramite del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci, nel corso della riunione più prossima rispetto alla data di ricevimento del ricorso, deciderà sul ricorso del richiedente ad essere ammesso a socio dell'Associazione secondo le regole e le maggioranze previste per il suo funzionamento in sede ordinaria dal presente Statuto.

5.4 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

5.5 - Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nell'Assemblea e uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per nessuna categoria di soci. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.6 - Il numero dei soci è illimitato.

5.7 - Il domicilio del socio per quel che concerne i suoi rapporti con l'Associazione è quello risultante dal Libro dei Soci a seguito di comunicazione del socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva comunicata per iscritto tramite lettera raccomandata a.r..

5.8 - I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

### Art. 6 - Diritti

6.1 - I soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione ed il diritto di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

6.2 - I soci non hanno diritto ad alcun compenso per l'opera prestata a vantaggio dell'Associazione, che si intende svolta a titolo completamente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 7 - Doveri

7.1 - Tutti i soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Associazione prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti sopra previsti.

7.2 - I soci sono obbligati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi gestori.

7.3 - Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

#### Art. 8 - Recesso, esclusione e decadenza

8.1 - La qualità di socio dell'Associazione si perde:

- a) per recesso, indirizzato per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo o con comunicazione inviata per posta elettronica firmata digitalmente; il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè comunicato almeno tre mesi prima di tale termine;
- b) per esclusione, deliberata dall'Assemblea ordinaria, con decisione motivata e comunicata all'interessato, in caso di comportamento gravemente contrastante con i doveri stabiliti dallo statuto e con le finalità dell'Associazione. Entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'Assemblea l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria;
- c) per decadenza, dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non abbia eseguito il versamento della quota annuale entro il termine del 31 marzo dell'anno di riferimento, o il versamento di altri eventuali oneri sociali entro il termine richiesto dal Consiglio Direttivo.

8.2 - In caso di recesso, esclusione o decadenza il Consiglio Direttivo conserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dal socio.

8.3 - Nessun socio, dopo il suo recesso, esclusione o decadenza, come pure nessun erede o avente causa di un socio deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale o chiedere la ripetizione di quanto versato.

### RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ED UTILI

#### Art. 9 - Formazione del bilancio

9.1 - L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Entro lo stesso termine verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

9.2 - Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

9.3 - Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, il Consiglio Direttivo, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

9.4 Se richiesto dall'Assemblea o se la sua redazione fosse obbligatoria ai sensi di legge, verrà redatto il Bilancio Sociale.

#### Art. 10 - Destinazione degli utili

10.1 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

10.2 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS/ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Art. 11 - Approvazione del rendiconto economico finanziario

Il rendiconto economico finanziario dell'esercizio conclusosi è approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'esercizio successivo. Il rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio. Il bilancio preventivo per l'esercizio in corso è approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

#### Art. 12 – Libri dell'associazione

L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, dovrà tenere il libro verbale delle assemblee, il libro verbale delle adunanze del Consiglio direttivo, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, nonché il Libro dei Soci dell'associazione.

#### Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci vengono trascritti sui verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

### GLI ORGANI

#### Art. 14 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'organo di controllo e l'organo di revisione.

#### Art. 15 - L'Assemblea

15.1 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati di ogni categoria, ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci iscritti al Libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative; a costoro è attribuita la facoltà di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

15.2 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato a maggioranza dal Consiglio Direttivo; l'Assemblea provvede

anche alla nomina del Segretario e, su proposta del Presidente, alla eventuale nomina di due scrutatori. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

15.3 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto economico finanziario, sul bilancio preventivo e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione. Procede alla nomina delle cariche sociali, se necessario. Determina le quote sociali ed integrative e delibera su quanto altro espressamente previsto dalla legge o dallo statuto. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione ovvero ogni qualvolta lo richiedano i soci secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

#### Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

16.1 - L'Assemblea è convocata dagli amministratori nella sede legale o altrove in Italia, mediante e-mail, fax o altra comunicazione scritta, inviata a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata.

16.2 - L'Assemblea ordinaria si deve riunire entro il mese di aprile di ogni anno per deliberare sul bilancio consuntivo ed, entro giugno, su quello preventivo, udita in ambedue i casi la relazione del Consiglio Direttivo e quelle dell'organo di controllo e di quello di revisione, se nominati.

16.3 - L'Assemblea straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza quando sarà ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o sia richiesto motivatamente da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

16.4. - La convocazione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno da porre in discussione e la data della seconda convocazione, purché fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.

#### Art. 17 - Validità dell'Assemblea

17.1 - Ogni Socio ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio potrà rappresentare non più di cinque altri Soci.

17.2 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

17.3 - In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

17.4 - In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

17.5 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

#### Art. 18 - Votazione

18.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le delibere sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sono adottate con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

18.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18.3 - I voti sono palesi, salvo quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

#### Art. 19 - Verbalizzazione

19.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

19.2 - Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

19.3 - Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e va debitamente trascritto nel Libro delle Assemblee.

19.4 - Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.

#### Art. 20 - Consiglio Direttivo

20.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 15 membri scelti tra gli associati e nominati dall'Assemblea ordinaria.

20.2 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

20.3 - Possono intervenire in Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo e di quello di Revisione, se nominati, o persone invitate dal Presidente.

20.4 - Se durante il suo mandato un membro del Consiglio Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla prossima Assemblea ordinaria la quale provvederà in modo definitivo. Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.

20.5 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario, determinandone compiti e poteri. Può inoltre nominare un Vice Presidente. Al Vice Presidente, qualora nominato, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione in caso di impedimento o di assenza del Presidente. Il Consiglio si raduna ovunque in Italia su iniziativa del Presidente o di almeno i 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, mediante e-mail o altra forma di comunicazione scritta inviata almeno cinque giorni prima della riunione.

20.6 - In caso di necessità urgente, il Consiglio potrà essere convocato mediante e-mail o altra comunicazione scritta, con preavviso di almeno un giorno.

20.7 - E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### Art. 21 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea ordinaria assieme agli altri componenti del Consiglio.

#### Art. 22 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

22.1 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria.

22.2 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

22.3 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, in armonia con lo Statuto e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea, nonché il bilancio sociale se richiesto dall'Assemblea o se la sua redazione fosse obbligatoria ai sensi di legge;

- amministrare e tutelare il patrimonio sociale, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda anche l'ordinaria amministrazione;
- procedere alla revisione del Libro dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- svolgere ogni altro compito assegnatogli dalla legge o dallo statuto.

22.4 - Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composte anche da non soci.

22.5 - Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da tutti gli Associati e debitamente trascritto a cura degli stessi nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

#### Art. 23 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

#### Art. 24 - Durata in carica del Presidente

24.1 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

24.2 - L'assemblea ordinaria può revocare il Presidente.

24.3 - Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 25 - Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione. Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo e provvede alla puntuale esecuzione delle deliberazioni assunte dai suddetti organi sociali. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e cura che tutto sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dai soci.

#### Art. 26 – Controllo e revisione

Qualora necessario per disposizioni di legge o per decisione dell'Assemblea, l'organo di controllo sarà composto da un solo membro (monocratico) o da un collegio di tre membri, soci o meno dell'Associazione, mentre la revisione dei conti sarà affidata a un Revisore Legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico in tali organi è incompatibile con la carica di consigliere ed è a titolo gratuito. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I membri degli organi di controllo e revisione partecipano di diritto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e sorvegliano la gestione economica e sociale.

#### CONVENZIONI

##### Art. 27 - Deliberazione delle convenzioni

27.1 - Le deliberazioni delle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono prese dal Consiglio Direttivo.

27.2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

##### Art. 28 - Stipulazione delle convenzioni

La Convenzione può essere stipulata dal Presidente dell'Associazione.



Art. 29 - Attuazione della convenzione

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

#### SCIoglimento

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale/ente del Terzo Settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo a ciò incaricato per legge, salvo comunque diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### NORMA DI CHIUSURA

Art. 31 - Rinvio ad altre disposizioni

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.